REGOLAMENTO (CEE) N. 1335/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4), fissa per ciascuno stato membro il quantitativo globale delle consegne di latte e di equivalente latte alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 e per i quattro successivi periodi di dodici mesi;

considerando che, vista l'evoluzione dei mercati, il livello dei quantitativi globali garantiti è risultato superiore al livello da considerare auspicabile per raggiungere una situazione di equilibrio tra offerta e domanda; che occorre quindi ridurre i quantitativi globali garantiti del 3 %; che conviene effettuare questa riduzione in due tappe;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta con una restituzione all'esportazione;

considerando che il 20 marzo 1984 la Commissione ha proposto al Consiglio (5) che, per una serie di prodotti agricoli, le restituzioni all'esportazione vengano fissate mediante gara; che il Consiglio non ha ancora adottato tale proposta;

considerando che, per motivi di politica commerciale, occorre prevedere sin da ora la possibilità di fissare mediante gara le restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere e il burro esportati sfusi, data la situazione particolare in cui si trova il mercato mondiale di questi prodotti,

(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 76.
(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 88 del 30. 3. 1984, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 161
Danimarca	4 882
Germania	23 423
Grecia	467
Spagna	4 650
Francia	25 494
Irlanda	5 280
Italia	8 798
Lussemburgo	265
Paesi Bassi	11 979
Regno Unito	15 329,574

Tuttavia:

a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 163
Danimarca	4 932
Germania	23 487
Grecia	472
Francia	25 585
Irlanda	5 280
Italia	8 798
Lussemburgo	268
Paesi Bassi	12 052
Regno Unito	15 487

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 097,780
Danimarca	4 784,360
Germania	22 954,540
Grecia	457,660
Spagna	4 557,000
Francia	24 984,120
Irlanda	5 174,400
Italia	8 622,040
Lussemburgo	259,700
Paesi Bassi	11 739,420
Regno Unito	15 022,983

c) per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 066,170
Danimarca	4 735,540
Germania	22 720,310
Grecia	452,990
Spagna	4 510,500
Francia	24 729,180
Irlanda	5 121,600
Italia	8 534,060
Lussemburgo	257,050
Paesi Bassi	11 619,630
Regno Unito	14 869,687»

2) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La restituzione può essere fissata mediante gara per il latte scremato in polvere esportato sfuso, della sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, e per il burro esportato sfuso, delle sottovoci 04.03 A e 04.03 B della tariffa doganale comune.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL